



COMUNE DI BRENDOLA
(Provincia di Vicenza)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
PER LE VIOLAZIONI
AI REGOLAMENTI COMUNALI E ALLE ORDINANZE**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 13.05.2004

Articolo 1 (Oggetto del regolamento)

1. Con il presente regolamento si disciplinano le modalità di accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del sindaco, dei dirigenti e dei responsabili degli uffici e dei servizi, salvo che sia diversamente ed esplicitamente stabilito.
2. E' fatta salva ogni altra previsione sanzionatoria consistente in procedure esecutive aventi per contenuto un fare specifico, attivabili anche d'ufficio con clausola esecutoria.
3. Rimane impregiudicata l'applicazione da parte della competente autorità giudiziaria delle vigenti sanzioni di carattere penale (articolo 650 C.P.) relative alle ordinanze contingibili ed urgenti.
4. Ciascun regolamento comunale emesso e ciascuna ordinanza comunale emessa successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento dovrà indicare in modo esplicito l'importo della sanzione per la sua violazione.
5. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza del comune.
6. Le presenti procedure non si applicano alle violazioni disciplinari.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Quando nel presente regolamento si usano genericamente i termini ordinanza o ordinanze comunali si devono intendere sia quelle emesse dal sindaco che quelle emesse dai dirigenti o dai responsabili degli uffici e dei servizi,
2. I dirigenti e i responsabili degli uffici e dei servizi con potere di emissione di ordinanza sono identificati con apposito decreto del sindaco.
3. Quando nel presente regolamento si vogliono indicare le ordinanze ingiunzione ovvero le ordinanze di archiviazione degli atti lo è detto esplicitamente.

Articolo 3 (Determinazione delle sanzioni pecuniarie)

1. Alle violazioni delle norme disciplinate da regolamenti e ordinanze comunali, per le quali non siano state prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 dell'articolo 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 che prevede il pagamento di una somma di denaro da € 25,00.= (venticinque/00) ad € 500,00.= (cinquecento/00).
2. Le singole sanzioni edittali potranno essere previste negli stessi atti normativi, in misura diversa per le singole fattispecie, in relazione alla loro gravità ovvero in misura fissa per tutte le violazioni.
3. Nelle singole ipotesi sanzionatorie, che devono sempre prevedere una sanzione amministrativa graduata tra un minimo ed un massimo, il rapporto tra gli importi edittali non deve essere inferiore ad 1 su 6 (uno su sei) e non superiore a 1 su 10 (uno su dieci).
4. E' consentito il pagamento in misura ridotta¹ per tutte le violazioni previste dal comma 1.
5. Non è consentito il pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.

Articolo 4 (Atti di accertamento)

1. Gli addetti degli organi cui spetta il controllo dell'osservanza delle disposizioni dei regolamenti comunali possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza e nei limiti e nelle forme previsti dalla vigente normativa, assumere informazioni, procedere ad accessi, ispezioni e verifiche di luoghi e cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica eventualmente necessaria.

Articolo 5 (Processo verbale di accertamento)

1. La violazione di una disposizione di una norma di un regolamento o di un'ordinanza comunale per la quale sia prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante verbale di accertamento.

Il verbale di cui sopra deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della redazione del verbale;
- l'indicazione della data, dell'ora e del luogo dell'accertamento della violazione;
- l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
- le generalità e la qualifica del soggetto verbalizzante;
- le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace² e degli eventuali obbligati in solido³;
- la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione, con indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati;

¹ Articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i.

² Articolo 2 della Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i.

³ Articolo 6 della Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i.

- l'indicazione delle norme e dei precetti che si assumono violati;
 - le eventuali dichiarazioni liberamente rese dall'autore della violazione;
 - l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore;
 - l'indicazione del termine entro cui gli interessati possono presentare all'autorità competente scritti difensivi e documenti e/o chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità;
 - la sottoscrizione del verbale da parte del soggetto verbalizzante e dei soggetti nei cui confronti la violazione è contestata.
2. In caso di contestazione immediata, il verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione e nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia ne viene dato atto in calce al verbale.
3. Qualora la violazione sia stata commessa da più persone, anche se legate dal vincolo della corresponsabilità⁴, ad ognuna di queste deve essere redatto un singolo verbale.

Articolo 6 (Rapporto all'autorità competente)

1. Fatte salve le ipotesi previste dalla legge⁵, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta⁶ l'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende il verbalizzante trasmette al comune:
- l'originale del processo verbale;
 - la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione;
 - le proprie osservazioni in merito agli scritti difensivi e/o al verbale di audizione che, se presentati o redatti, devono essere trasmessi per conoscenza.

Articolo 7 (Termini per l'emissione delle ordinanze di cui alla legge 24.11.1981, n. 689)

1. L'ordinanza ingiunzione, in via generale, deve essere emessa entro il termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di ricevimento del rapporto previsto dall'articolo 6 del presente regolamento.
2. In ogni caso il provvedimento di cui al comma 1 deve essere adottato entro 36 (trentasei) mesi dalla data di contestazione e/o notificazione del verbale d'accertamento; qualora questo non avvenga il verbale di accertamento della violazione decade di diritto.
3. Qualora il trasgressore, un corresponsabile o un obbligato in solido faccia pervenire scritti difensivi, l'ordinanza ingiunzione di pagamento o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro 12 (dodici) mesi dalla data di spedizione o deposito degli stessi.
4. Nel caso in cui con lo scritto difensivo, o separato atto, sia richiesta l'audizione personale, questa dovrà essere effettuata, previa formale convocazione, entro 3 mesi dalla data di spedizione o deposito della richiesta.
5. Nelle ipotesi di cui al precedente comma. Il relativo provvedimento deve essere adottato entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data dell'avvenuta audizione, ovvero, nel caso di rinvii o repliche, dell'ultima audizione avvenuta, sempre nel rispetto dei termini di cui al comma 2.
6. La richiesta di acquisizione, per motivi istruttori, di documenti o pareri sospende il procedimento, ma non può comportare un superamento del limite di cui al comma 2.

Articolo 8 (Applicazione delle sanzioni)

1. In sede d'irrogazione della sanzione l'organo competente, se ritiene fondato l'accertamento, ordina, con ordinanza ingiunzione⁷, il pagamento della somma di denaro dovuta per la violazione entro i limiti editali previsti.

Articolo 9 (Pagamento rateale)

1. L'autorità che applica la sanzione può disporre, su richiesta motivata e documentata dell'interessato che si trovi in disagiate condizioni economiche, che la sanzione medesima venga pagata a rate.
2. In ogni momento il debito residuo può essere estinto con un unico versamento.
3. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento anche di una sola rata, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare senza bisogno di ulteriore avviso.

Articolo 10 (Sanzioni amministrative accessorie)

1. Le sanzioni amministrative accessorie possono riguardare:
- l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi;
 - l'obbligo di rimozione delle opere abusive;
 - l'obbligo di sospendere una data attività.

⁴ Articolo 5 della Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i.

⁵ Articolo 24 della Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i.

⁶ Articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i.

⁷ Articolo 18 della Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i.

2. Nell'ipotesi in cui le norme dei regolamenti comunali dispongano che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica, comunque, di diritto.
3. Qualora la violazione di una norma dei regolamenti comunali comporti un'alterazione dello stato dei luoghi, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione delle eventuali opere abusive.
4. In tal caso, l'accertatore diffida, mediante intimazione apposta nel verbale di contestazione, al ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione delle opere abusive, assegnando al responsabile un termine proporzionato all'entità dell'opera di eliminazione del danno prodotto.
5. Qualora il trasgressore e gli obbligati in solido non adempiano alla diffida di cui al precedente comma, il ripristino è eseguito d'ufficio dal Comune, anche mediante incarico a ditte specializzate ed i relativi oneri sono posti a carico del trasgressore e degli obbligati in solido con l'ordinanza ingiunzione.
6. L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando previste, sono effettuate nel rispetto di quanto previsto dalla legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i.

Articolo 11 (Disposizioni finali e transitorie)

1. Le disposizioni di regolamenti comunali, ordinanze sindacali, dirigenziali o di responsabili degli uffici e dei servizi che facevano riferimento agli articoli 106 e seguenti del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, devono intendersi abrogate e sostituite, in via generale, dalle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.
2. Quando l'infrazione abbia arrecato danni a beni di proprietà comunale, l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta, ovvero in misura "ordinaria" a seguito di emissione di ordinanza ingiunzione, non costituisce risarcimento del danno, il quale sarà valutato a norma delle vigenti disposizioni in materia.
3. Il presente regolamento costituisce atto di indirizzo per l'individuazione dei procedimenti sanzionatori nei nuovi regolamenti comunali.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa espresso rinvio alla vigente legislazione in materia e, in particolare, alla legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i.

INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

Art. 2 – Definizioni.

Art. 3 – Determinazione delle sanzioni pecuniarie.

Art. 4 – Atti di accertamento.

Art. 5 – Processo verbale di accertamento.

Art. 6 – Rapporto all'autorità competente.

Art. 7 – Termini per l'emissione delle ordinanze di cui alla legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 8 – Applicazione delle sanzioni.

Art. 9 – Pagamento rateale.

Art. 10 – Sanzioni amministrative accessorie.

Art. 11 – Disposizioni finali e transitorie.